



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE
11 OTTOBRE 1986, N. 713 SUI PRODOTTI COSMETICI
"NORME PER L'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI"**

(Anno 2006)

Premessa

Con l'emanazione della direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici si è inteso definire la categoria dei prodotti cosmetici e determinare, a livello comunitario, le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

Il nostro Paese ha recepito la suddetta direttiva ed i suoi successivi adeguamenti con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici”

Linee di intervento

L’attuazione della normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici coinvolge questo Dicastero in diverse attività che sono riconducibili a due linee di intervento:

A) Partecipazione ai lavori comunitari

B) Adeguamento della normativa nazionale

A) Partecipazione ai lavori comunitari

Nel corso del 2006, questa Amministrazione ha partecipato, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all’attuazione delle direttive dell’Unione Europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

La Commissione, gli Stati membri dell’UE, le organizzazioni dei consumatori e l’industria si incontrano 4-5 volte all’anno in un Gruppo di lavoro sui cosmetici “Working group on cosmetics” per discutere in merito ai continui sviluppi della normativa del settore.

I rappresentanti degli Stati membri prendono parte anche alle sedute del Comitato permanente sui prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics”, nel corso delle quali esprimono il proprio voto sul testo delle direttive della Commissione e del Consiglio, riguardanti la modifica del testo della direttiva 76/768/CEE e l’aggiornamento dei relativi allegati tecnici.

Infine, in attuazione di una procedura tesa a realizzare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è contemplato un Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive, volto all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici.

Alle riunioni comunitarie sopra descritte partecipano membri della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e dell'Istituto Superiore di Sanità.

B) Adeguamento della normativa nazionale

Come già riferito in precedenza, la direttiva 76/768/CEE ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; essa è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la legge 11 ottobre 1986, n. 713. Perciò, le modifiche del testo della direttiva 76/768/CEE, e dei relativi allegati, debbono essere recepite nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

La Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE; tali revisioni periodiche intendono adeguare gli allegati ai progressi tecnico scientifici registratisi nell'ambito della produzione dei cosmetici.

La Commissione Europea, nell'ambito della propria attività regolatoria, è assistita da due comitati ufficiali che sono il citato Comitato permanente per i prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics” e il Comitato Scientifico per i prodotti di consumo – “Scientific Committee on Consumer products” (“SCCP”), composto da esperti scientifici indipendenti; quest'ultimo comitato, con Decisione della Commissione 2004/210 del 3 marzo 2004, ha preso il posto del precedente Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori – “Scientific Committee on Cosmetic Products and non-food products intended for Consumers” (SCCNFP).

Nel corso del 2006 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- **Direttiva 2006/65/CE** della Commissione del 19 luglio 2006, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CE, recante un elenco di sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, e specificatamente delle tinture per capelli.(All. 1)

- **Direttiva 2006/78/CE** della Commissione del 29 settembre 2006, che vieta anche nei prodotti importati nella Unione Europea, le restrizioni adottate in precedenza circa l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di cat. 1 o cat.2 nella catena della produzione dei prodotti cosmetici.(All.2)

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 713/86, secondo quanto previsto dall'articolo 13, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" – il quale prevede che le norme comunitarie non autonomamente applicabili e che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite, sono attuate con decreto del Ministro competente per materia.

Lo scrivente ha provveduto, nel corso del 2006, alla redazione di due decreti ministeriali per il recepimento delle indicate direttive:

Il primo testo reca il recepimento della direttiva 2006/65/CE; si tratta del **DM 15 novembre 2006**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 febbraio 2007 n. 29 (All.3)

Il secondo testo reca il recepimento della direttiva 2006/78/CE; si tratta del **DM 30 gennaio 2007**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2007 n. 102 (All.4)

Nel corso del 2006 sono stati anche pubblicati i seguenti ulteriori Decreti Ministeriali di aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici:


- **DM 9 marzo 2006** che recepisce le direttive 2005/42/CE e 2005/52/CE della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2006 (All.5), e apporta adeguamenti al progresso tecnico agli allegati II, III, IV e V della L. 713/1986.

- **D.M. 9 maggio 2006** che recepisce la direttiva 2005/80/CE della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2006 (All.6) e apporta adeguamenti al progresso tecnico agli allegati II e III della L. 713/1986

Infine, si rappresenta che, nel corso del 2006, non si sono registrati nuovi interventi comunitari in ordine all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici e dei criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 713/86.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Ruocco)



Allegati:

1. Direttiva 2006/65, del 19 luglio 2006
2. Direttiva 2006/78, del 29 settembre 2006
3. D.M. 15 novembre 2006 che recepisce la direttiva della Commissione 2006/65
4. D.M. 30 gennaio 2007 che recepisce la direttiva della Commissione 2006/78
5. D.M. 9 marzo 2006 che recepisce le direttive della Commissione 2005/42/CE e 2005/52/CE
6. D.M. 9 maggio 2006 che recepisce la direttiva della Commissione 2005/80

All. 1

20.7.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/11

DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2006****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «*Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk*», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) concludeva che i potenziali rischi fossero preoccupanti. E raccomandò alla Commissione di intraprendere ulteriori iniziative per controllare l'uso dei prodotti chimici nelle tinture per capelli.

(2) L'SCCNFP raccomandò inoltre di adottare una strategia di valutazione della sicurezza generale delle tinture per capelli, comprendente disposizioni per sottoporre a prove la genotossicità/mutagenicità degli ingredienti cosmetici delle tinture per capelli.

(3) Secondo l'SCCNFP, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, sono d'accordo sulla necessità di una strategia globale che disciplini le tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCNFP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

(4) Come primo passo per attuare tale strategia, è stato deciso di esaminare innanzitutto le sostanze permanenti delle tinture per capelli che non hanno suscitato un esplicito interesse durante le consultazioni pubbliche a difesa del loro uso nelle tinture. Tali sostanze vanno pertanto proibite.

(5) Secondo il parere dell'SCCNFP, taluni coloranti azoici comportano rischi per la salute dei consumatori. E sono stati perciò cancellati dall'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici dell'allegato IV alla direttiva 76/768/CEE. Per la stessa ragione, essi vanno anche vietati nelle tinture per capelli.

(6) Occorre prolungare il periodo provvisorio delle sostanze delle tinture per capelli autorizzate provvisoriamente nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(7) Gli allegati I e II della direttiva 76/768/CEE vanno quindi modificati di conseguenza.

(8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1° dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).

L 198/12

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.7.2006

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1° settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

20.7.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/13

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri di riferimento 1212-1233:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
1212	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1213	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1214	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1215	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3
1216	2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1217	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1218	Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1219	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1220	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1221	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1222	Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1223	N,N-dietyl-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1224	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1225	N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3
1226	N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1227	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6
1228	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1229	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6

L 198/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

20.7.2006

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
1230	2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2

2) La colonna g nella parte 2 dell'allegato III è modificata come segue:

- a) vengono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40, 42;
- b) nei numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60, la data «31.8.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007»;
- c) nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58, la data «31.12.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007».

Alc. 2

L 271/56

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.9.2006

DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2006****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.

(2) Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(3) Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:

«419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), e gli ingredienti da essi derivati.

^(*) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

30.9.2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 271/57

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

All. 3



Ministero della Salute

DECRETO 15 novembre 2006

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.

(GU n. 29 del 5-2-2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 198, del 20 luglio 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 42980 del 14 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

ALLEGATO

1) All'Allegato II della Legge 713/86 sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS